

- (24) L'inchiesta ha dimostrato che tutte le vendite all'esportazione del prodotto in esame sono state fatte a clienti non collegati nella Comunità o ad operatori indipendenti in Cina per riesportazione nella Comunità. Quindi, il prezzo all'esportazione è stato calcolato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, cioè basandosi sui prezzi effettivamente pagati o pagabili da tali acquirenti indipendenti.

1.3. Confronto

- (25) Ai fini di un confronto equo sono stati effettuati i debiti adeguamenti delle differenze menzionate all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, per le quali è stata dimostrata l'incidenza sulla comparabilità dei prezzi. Su tale base, sono stati effettuati adeguamenti in materia di sconti e riduzioni, trasporti, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, credito e commissioni.

1.4. Margine di dumping

Campionamento

- (26) Nell'avviso di apertura è stato comunicato che, in considerazione della notevole portata e complessità del procedimento, si intendeva utilizzare tecniche di campionamento. Otto società si sono manifestate, cinque delle quali sono state scelte come campione. Poiché una parte significativa delle società prescelte, ossia due società con volumi di esportazioni significativi, non ha collaborato, si è ritenuto senza esito il metodo del campionamento. La Commissione ha quindi dovuto trovare un approccio alternativo.
- (27) Considerando, da un lato, il numero considerevole di modelli di spazzole per capelli esportati dalla Cina e, dall'altro, il fatto che ben sette società avevano chiesto il trattamento individuale, ai fini delle misure provvisorie la Commissione ha stabilito il margine di dumping per tutte le società in base a campionamenti.
- (28) Ciò è stato fatto sulla base di campioni comprendenti le transazioni all'esportazione concernenti i quattro modelli più venduti (pneumatico, tondo, ovale/rettangolare e misto) commercializzati dai due esportatori maggiori, Yang Hau e Kai Fat, che rappresentano circa il 75 % del totale delle esportazioni in questione effettuate dalle sette società. Inoltre, al fine di stabilire il valore normale, la Commissione ha utilizzato provvisoriamente i prezzi applicati sul mercato nazionale coreano per tipi di prodotto comparabili. Provvisoriamente, il valore normale è stato basato sui venti prodotti principali dei quattro tipi di spazzole per capelli più venduti (pneumatiche, rotonde, ovali/rettangolari e combinate). Tali modelli si situavano nel segmento inferiore del mercato e rappresentavano oltre l'80 % di tutte le vendite nazionali coreane.

- (29) Su tale base, il margine medio ponderato di dumping è pari al 48,2 %. Tale margine si applica provvisoriamente a tutte le società che hanno collaborato e alle quali è stato concesso il trattamento individuale (ossia quelle elencate al punto 7). Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito alla selezione del campione immediatamente dopo l'imposizione delle misure provvisorie entro i limiti di tempo specificati all'articolo 2 del presente regolamento.

Margine di dumping per gli esportatori che non hanno collaborato

- (30) Il confronto tra le cifre Eurostat e i dati sul volume delle esportazioni nella Comunità forniti dai sette produttori/esportatori che hanno collaborato ha rivelato un livello di collaborazione estremamente basso (25,9 %), ritenuto insufficiente. È quindi stato deciso, provvisoriamente, di stabilire un margine di dumping sulla base di una comparazione della media ponderata del valore normale della Corea (0,97 EUR) rispetto al prezzo all'esportazione di Eurostat (0,42 EUR) ossia 0,55 EUR a pezzo.

2. Corea

2.1. Valore normale

- (31) Per la determinazione del valore normale, la Commissione ha esaminato in primo luogo, per ciascun produttore/esportatore che ha accettato di collaborare, se il volume complessivo delle vendite interne del prodotto in causa fosse rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, cioè se tali vendite rappresentassero almeno il 5 % del volume delle vendite del prodotto per l'esportazione nella Comunità. Solo uno dei tre produttori coreani ha soddisfatto tale requisito.
- (32) La Commissione ha poi valutato se per tale produttore/esportatore le vendite complessive interne di ciascun tipo di prodotto equivalessero al 5 % o più del volume delle vendite dello stesso modello esportato nella Comunità.
- (33) Per i modelli di spazzole per capelli che avevano superato il suddetto test di rappresentatività, si è esaminato se fossero state realizzate vendite sufficienti nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (34) Laddove, per singoli modelli di spazzole per capelli, il volume di vendite nazionali ad un prezzo superiore al costo unitario ha rappresentato almeno l'80 % delle vendite ed il prezzo medio ponderato è risultato pari o superiore al costo medio ponderato, il valore normale è stato stabilito sulla base dei prezzi medi ponderati effettivamente pagati per tutte le vendite nazionali. Diversamente, il valore normale è stato stabilito sulla base della media ponderata dei prezzi effettivamente pagati per le rimanenti vendite nazionali remunerative, a condizione che queste rappresentassero almeno il 10 % delle vendite.